

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO I^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 026/CSA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 16 ottobre 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Dr. Umberto Maiello, Prof. Alessandro Zamponi - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELL'A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA ROMA/JUVENTUS DEL 30.8.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 24 del 1.9.2015)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Roma S.p.A. di Roma, riduce la sanzione dell'ammenda a € 5.000,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL CALC. PANDEV GORAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA LAZIO/GENOA DEL 23.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 47 del 25.9.2015)

La C.S.A., sentito il Direttore di gara, respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Pandev Goran.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Prof. Leonardo Salvemini - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO DEL S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.000 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA EMPOLI/NAPOLI DEL 13.09.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 35 del 15.09.2015)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.C. Napoli S.p.A. di Napoli infligge la sanzione dell'ammonizione.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL CALC. CASCIONE EMMANUEL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PERUGIA/CESENA DEL 26.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 23 del 29.9.2015)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Cascione Emmanuel e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Dott. Stefano Toschei, Prof. Alessandro Zampone - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

5. RICORSO DEL JUVENTUS F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 15.000 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/FROSINONE DEL 23.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 47 del 25.09.2015)

La C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Juventus F.C. di Torino annulla la sanzione inflitta.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DELLA HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 15.000 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA INTER/HELLAS VERONA DEL 23.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 47 del 25.09.2015)

La C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Hellas Verona F.C. di Verona annulla la sanzione inflitta.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DELL'A.C. MILAN SPA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 15.000 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA MILAN/NAPOLI DEL 4.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 55 del 6.10.2015)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Milan S.p.A. di Milano e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 16 ottobre 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio